



**REGOLAMENTO
DI GESTIONE DEL
FIA APERTO RISERVATO
FONDACO GROWTH
GESTITO DA**

FONDACO SGR S.P.A.

Secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) i regolamenti di gestione (e le relative modifiche) dei FIA riservati non sono più soggetti al preventivo benestare della Banca d'Italia, pertanto il presente regolamento è stato esclusivamente approvato dall'organo amministrativo della SGR.

INDICE

ART. 1 - DENOMINAZIONE DEL FONDO	<i>pag.</i> 3
ART. 2 - DURATA DEL FONDO	<i>pag.</i> 3
ART. 3 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO	<i>pag.</i> 3
ART. 4 - DISTRIBUZIONE DEI RICAVI	<i>pag.</i> 5
ART. 5 - DESTINATARI DEL FONDO	<i>pag.</i> 6
ART. 6 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SGR	<i>pag.</i> 6
ART. 7 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO	<i>pag.</i> 6
ART. 8 - PARTECIPAZIONE AL FONDO	<i>pag.</i> 7
ART. 9 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE	<i>pag.</i> 8
ART. 10 - LETTERA DI CONFERMA	<i>pag.</i> 9
ART. 11 - MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	<i>pag.</i> 9
ART. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	<i>pag.</i> 10
ART. 13 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E LORO PUBBLICAZIONE	<i>pag.</i> 10
ART. 14 - REGIME DELLE SPESE	<i>pag.</i> 11
ART. 15 - SCRITTURE CONTABILI	<i>pag.</i> 13
ART. 16 - REVISIONE CONTABILE	<i>pag.</i> 13
ART. 17 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO	<i>pag.</i> 13
ART. 18 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	<i>pag.</i> 14
ART. 19 - FORO COMPETENTE	<i>pag.</i> 14

ART. 1 - DENOMINAZIONE DEL FONDO

1. La Società di Gestione del Risparmio “FONDACO SGR S.p.A.” (di seguito “SGR”), iscritta al n. 56 dell’Albo delle società di gestione del risparmio – FIA Italiani tenuto dalla Banca d’Italia con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71 (<https://fondacogroup.it/sgr/>), ha istituito e gestisce il FIA aperto riservato la cui denominazione è Fondaco Growth (di seguito il Fondo) e il cui Regolamento è stato approvato nella versione attuale con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022.

ART. 2 - DURATA DEL FONDO

1. La durata del Fondo, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dal successivo art. 17, è fissata al 31 dicembre 2030 ma potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La proroga implica una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

ART. 3 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. Scopo del Fondo è l’incremento del valore del proprio patrimonio mediante operazioni di investimento aventi per oggetto in via preponderante l’acquisto e/o la sottoscrizione di parti di altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito “Fondi Target”), italiani o esteri, aperti o chiusi, anche non armonizzati, i quali potranno anche assumere la forma del fondo, del *trust*, della società di investimento nonché ogni altra forma consentita dalla legislazione vigente nello Stato ove gli stessi sono istituiti e l’acquisto di partecipazioni in società o altri veicoli di investimento, quotati e non quotati.
2. La Società di Gestione attua una politica di investimento attiva e finalizzata a conseguire un rendimento *target* annualizzato pari al 5% con un *target range* tra il 3% e l’8% associato ad un livello di volatilità medio. L’attività di gestione sarà oggetto di un costante monitoraggio del profilo di rischio e tale attività sarà concentrata nel contenimento delle eventuali perdite potenziali entro limiti massimi prestabiliti (*severe loss case*).
3. Tale obiettivo viene perseguito principalmente ma in maniera non esaustiva tramite l’allocazione del patrimonio nelle seguenti strategie di gestione:
 - PRIVATE MARKETS: investimenti di lungo periodo in fondi chiusi e a richiamo del capitale investito, caratterizzati da obiettivi di rischio rendimento più elevati ovvero in maniera diretta in società quotate o non quotate. Le strategie possono avere come obiettivo l’accrescimento del capitale oppure la generazione di flussi di cassa periodici. Esempi di fondi questa componente sono: fondi di private equity, venture capital, infrastructure, real estate e alternative credit.
 - DIVERSIFYING STRATEGIES: queste strategie contribuiscono alla diversificazione del portafoglio e ne costituiscono la componente più liquida. La correlazione con i mercati azionari è ridotta e la volatilità è contenuta. La capacità di generare *alpha* dei gestori selezionati è il fattore principale. Esempi di questa componente sono: fondi macro, relative value, event driven, strategie quantitative.
4. Le tipologie di strumenti finanziari ammesse sono:
 - quote di OICR, italiani ed esteri;
 - ETF;
 - strumenti finanziari derivati sia quotati sia *over the counter* (“OTC”);
 - strumenti di natura monetaria ivi compresi i depositi bancari stipulati con primarie istituzioni finanziarie;
 - strumenti finanziari obbligazionari di qualsiasi natura, anche del mercato monetario, e strumenti finanziari azionari;
 - Partecipazioni di qualsiasi natura in società o altri veicoli di investimento, quotati e non quotati.
5. Gli OICR verranno selezionati fra quelli istituiti dalla SGR, da altre Società del Gruppo oppure istituiti e gestiti da primarie società terze. La scelta degli investimenti in quote di OICR è effettuata mediante un processo di selezione che combina sia analisi qualitative *bottom-up* sia analisi quantitative, prendendo in considerazione la politica di investimento del Fondo e gli stili di gestione e la specializzazione del gestore selezionato e gli strumenti finanziari sottostanti presenti nei portafogli dei fondi *target*.
6. Trattandosi di un FIA riservato non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i FIA non riservati, pertanto il Fondo nella sua attività di gestione derogherà a tutti i limiti previsti dalla normativa sulla Gestione Collettiva del Risparmio. Gli unici limiti agli investimenti applicabili saranno quelli esplicitamente previsti dal Regolamento del Fondo.
7. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito anche al 100% in una sola delle tipologie di titoli sopra indicate, in una sola valuta e senza vincoli di diversificazione geografica.

8. Nell'attività di gestione del patrimonio conferito, la SGR rispetterà i seguenti limiti di investimento:
- a) Derogando ai limiti di concentrazione relativi agli investimenti in parti di OICR aperti previsti per i FIA non riservati, il Fondo potrà: (i) essere investito in parti di uno stesso OICVM per un valore anche superiore al 20% delle attività, (ii) essere investito in parti di uno stesso FIA aperto per un valore anche superiore al 10% delle attività.
 - b) Il Fondo potrà investire anche in parti di altri OICR aperti, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10% delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.
 - c) Il Fondo potrà detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al: (i) 50% del totale delle parti di uno stesso OICR; (ii) 20% del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.
 - d) Il Fondo potrà essere investito in strumenti finanziari non quotati anche per una percentuale superiore al 20% del totale delle attività.
 - e) L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, è consentito sia per finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, di interesse, di cambio, di credito, ecc.) sia per efficiente gestione del portafoglio. L'esposizione complessiva in strumenti derivati per le finalità sopra descritte, misurata mediante il metodo degli impegni, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo, quindi il livello massimo di leva finanziaria sarà pari al 100% del Valore Complessivo Netto del Fondo. Nel caso in cui il Fondo debba rilasciare garanzie a fronte dell'operatività in derivati che comportino il trasferimento dei beni oggetto di garanzia, la SGR si assicura che: i) il valore dei beni costituiti in garanzia, determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato, non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto; ii) sia consentita la facoltà incondizionata di chiudere la posizione, ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie, anche prima della scadenza, al verificarsi di eventi riguardanti la controparte che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al Fondo (c.d. clausola di *set off* del contratto).
 - f) Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
 - g) Ai fini di un pronto impiego della liquidità derivante dalle sottoscrizioni da regolare a fronte di pagamenti da parte dei Sottoscrittori per i quali non sia ancora maturata la valuta, la SGR può assumere prestiti entro il limite del 100% dell'ammontare delle sottoscrizioni medesime. In tutti gli altri casi il Fondo potrà indebitarsi entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo del Fondo.
9. È inoltre prevista la facoltà per la SGR di investire in parti di altri OICR gestiti o istituiti dalla Società promotrice, dal gestore, da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta nel rispetto dei valori di mercato, i cui programmi di investimento risultino compatibili con la politica di investimento del Fondo.
10. La partecipazione al Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:
- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente e dall'andamento dei mercati di riferimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti ed al rimborso del capitale di debito a scadenza;
 - b) rischio connesso agli investimenti in parti di OICR: il valore della quota di ciascun OICR risente delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività;
 - c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali. Relativamente all'investimento in quote di OICR il rischio di liquidità è connesso alle modalità e tempistiche di rimborso delle quote;
 - d) rischio di controparte: nelle transazioni in strumenti finanziari derivati al di fuori dei mercati ufficiali (OTC), il Fondo può incorrere in un rischio creditizio connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni.

- e) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
 - f) altri fattori di rischio: trattandosi di un FIA riservato non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati, pertanto il Fondo nella sua attività di gestione derogherà a tutti i limiti previsti dalla normativa sulla Gestione Collettiva del Risparmio. Gli unici limiti agli investimenti applicabili saranno quelli esplicitamente previsti dal Regolamento del Fondo.
11. I certificati di partecipazione non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
 12. È fatta salva la facoltà per la SGR di concedere agevolazioni ai partecipanti mediante la retrocessione di parte delle commissioni di gestione.
 13. Il Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quelli dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro Fondo gestito dalla SGR.
 14. Sul Fondo non sono ammesse le azioni dei creditori della SGR; le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.
 15. Nel selezionare gli Investimenti, la SGR si impegna ad integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (environmental, social and governance - ESG) nel suo processo di investimento introducendo specifiche strategie coerenti con il processo di investimento del Fondo, il suo profilo di rischio e gli obiettivi della gestione. Ulteriori informazioni sull'integrazione dei fattori ESG nel processo di selezione degli investimenti del Fondo possono essere trovate nella Policy per gli Investimenti Responsabili della SGR. Una sintesi di tale Politica è resa disponibile sul sito web di Fondaco SGR S.p.A. all'indirizzo <https://fondacogroup.it/sgr/>.

ART. 4 - DISTRIBUZIONE DEI RICAVI

1. La SGR può procedere alla distribuzione dei ricavi del Fondo: essi sono distribuiti, anche infra annualmente, sulla base di un'apposita Relazione di Gestione approvata dal Consiglio di Amministrazione e certificata da parte della Società di revisione.
2. La SGR pone in distribuzione a favore dei partecipanti parte o tutti i ricavi conseguiti dal Fondo. Per ricavi si intende la somma algebrica dei proventi da investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati, degli utili da realizzo su strumenti quotati e non quotati, delle plusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati, del risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati, degli interessi e proventi assimilati su depositi bancari, del risultato della gestione cambi, dei proventi da altre operazioni di gestione e dagli altri ricavi (tra cui gli interessi attivi su disponibilità liquide). Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico, i sopraccitati ricavi differiscono dall'utile/perdita netta di periodo e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a detto risultato di periodo. La SGR stabilisce, altresì, se i ricavi conseguiti e non distribuiti in anni precedenti - al netto delle eventuali perdite di esercizio - concorrano alla formazione dei ricavi da distribuire nel corso dell'anno. Nella relazione di accompagnamento alla Relazione di Gestione redatta dagli amministratori verrà specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo.
3. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei ricavi i sottoscrittori delle Quote B del Fondo al giorno di riferimento precedente a quello ex cedola.
4. L'ammontare dei ricavi nonché la data di distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di Gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR.
5. I ricavi sono distribuiti agli aventi diritto entro il decimo giorno dalla data di distribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR e menzionata nella Relazione di Gestione.
6. I ricavi distribuiti vengono automaticamente reinvestiti in corrispondenti Quote B – Classic, Professional e Institutional Shares - del Fondo, in esenzione di qualsiasi commissione e al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi il numero delle quote da assegnare al sottoscrittore viene determinato sulla base del valore unitario della quota ex-cedola. Il numero delle Quote B – Classic, Professional e Institutional Shares - attribuite a fronte dei ricavi distribuiti verrà comunicato ai singoli partecipanti aventi diritto. È consentito al sottoscrittore di richiedere il pagamento di detti proventi mediante accredito su un conto corrente da questi indicato. Tale richiesta dovrà pervenire alla SGR almeno 10 giorni prima della data di approvazione della Relazione di Gestione di distribuzione.
7. I ricavi sono corrisposti dalla SGR agli aventi diritto secondo le istruzioni ricevute.
8. La distribuzione dei ricavi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazione di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
9. Le somme spettanti ai partecipanti conseguentemente alla distribuzione dei ricavi eventualmente non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge.

ART. 5 - DESTINATARI DEL FONDO

1. Il Fondo è riservato alle Fondazioni Bancarie Italiane, loro enti strumentali e altri investitori istituzionali.
2. Le Quote del Fondo possono essere sottoscritte da investitori professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF e da investitori non professionali. In questo ultimo caso gli investitori non professionali hanno l'obbligo di investire nel Fondo un importo complessivo non inferiore a 500.000 euro.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della SGR possono sottoscrivere quote del Fondo anche per un importo inferiore a quello richiamato al comma 2.
4. Le Quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, a soggetti diversi da quelli indicati nel Regolamento del Fondo.

ART. 6 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SGR

1. Il Fondo è gestito dalla SGR nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto dei limiti posti dalla legge, dall'Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento.
2. La SGR è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.
3. La definizione della politica di investimento spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR, il quale può conferire in proposito deleghe di poteri, conformemente alle disposizioni statutarie, ad un comitato esecutivo, a propri membri, a dirigenti e dipendenti della SGR.
4. L'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari in portafoglio rientra nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla SGR; il solo limite dell'esercizio di tali diritti è costituito dal divieto di utilizzare gli strumenti finanziari detenuti dai fondi per la partecipazione a sindacati di controllo e in ogni caso la SGR eserciterà i diritti di voto e rappresentanza nelle assemblee degli strumenti finanziari presenti in portafoglio secondo i principi definiti dal documento aziendale definito "Strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari" deliberato dal Consiglio di Amministrazione della SGR.
5. Resta ferma la facoltà della SGR di avvalersi di comitati tecnici consultivi, di cui possono far parte soggetti esterni alla Società, senza che ciò comporti alcun esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al Fondo in oggetto, non ha la facoltà di conferire deleghe gestionali a soggetti esterni alla SGR.
7. La SGR verifica il rispetto degli obiettivi di investimento definiti dal Regolamento, nonché i limiti dettati dalle disposizioni normative. Fornisce le informazioni necessarie al Depositario per lo svolgimento di quanto previsto dalla normativa, dalla convenzione e dal presente Regolamento.
8. La SGR ha esternalizzato il compito di determinare il Valore Complessivo Netto del Fondo al Depositario.

ART. 7 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

1. La Banca BNP Paribas Securities Services, iscritta al n. 5483 dell'albo delle banche e con sede in Milano, Piazza Lina Bo' Bardi 3, sito internet www.bnpparibas.com, è il "Depositario" (di seguito Depositario) del Fondo; in tale qualità svolge, presso i Servizi della propria Direzione Generale, le funzioni previste dalla Legge, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento.
2. Il Depositario è incaricato del regolamento delle operazioni disposte dalla SGR per conto del Fondo; presso di esso devono inoltre essere depositate le attività incluse nel Fondo nonché le disponibilità liquide in conti e depositi intestati alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi di pertinenza del Fondo. Presso il Depositario sono inoltre accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo, collegate al momento della riscossione ovvero del rimborso del controvalore. L'intervento del Depositario al riguardo si concretizza nell'avvaloramento dei certificati medesimi il giorno del regolamento dei corrispettivi e, viceversa, nel loro ritiro e annullamento all'atto del rimborso.
3. Trimestralmente il Depositario provvede al calcolo del valore unitario delle quote del Fondo secondo quanto previsto da uno specifico accordo di esternalizzazione dell'attività di calcolo del valore complessivo netto del Fondo.
4. Essa provvede inoltre ad ogni altro adempimento previsto dalle norme e dal presente Regolamento.
5. In particolare al Depositario è affidata l'incombenza di controllare che le operazioni disposte dalla SGR, eseguite e da eseguire, siano conformi alla legge, alle prescrizioni della Banca d'Italia e al presente

- Regolamento. Il Depositario può conferire, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR espresso in via generale o particolare, incarichi a sub-depositari, nonché utilizzare, sempre sotto la propria responsabilità, il servizio della Monte Titoli S.p.A., dell'EUROCLEAR e di CEDEL.
6. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
 7. La SGR può revocare l'incarico al Depositario in qualunque momento.
 8. Il Depositario può, a sua volta, rinunziarvi con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.
 9. La sostituzione del Depositario non comporta soluzioni di continuità nello svolgimento dei servizi ad essa attribuiti dalla legge, pertanto l'efficacia della revoca ovvero della rinuncia è sospesa sino a che:
 - un altro Istituto bancario o Azienda di Credito in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico di Depositario in sostituzione della precedente;
 - la conseguente modifica del Regolamento sia approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR;
 - gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo Depositario, sulla base di ordini scritti impartiti dalla SGR.
 10. Dell'avvenuta sostituzione del Depositario verrà data adeguata e tempestiva informazione ai partecipanti al Fondo mediante due avvisi distanziati di quindici giorni l'uno dall'altro, da pubblicarsi sul quotidiano di cui al successivo art. 13. L'efficacia del provvedimento di approvazione della relativa modifica regolamentare è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione.
 11. La procedura di sostituzione del Depositario è regolata dalle norme vigenti.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

DEFINIZIONI

Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di Sottoscrizione, si definiscono:

- **Giorno di sottoscrizione:** il primo giorno del trimestre o, se festivo, il primo giorno di borsa nazionale aperta. Si considera utilmente pervenuta la domanda di sottoscrizione ricevuta entro le ore 17:00 del trentesimo giorno precedente il Giorno di Sottoscrizione, con riferimento alle quali sia maturata la valuta dei relativi mezzi di pagamento e vi sia la disponibilità dell'ammontare versato. La SGR si riserva comunque la facoltà di derogare al termine di preavviso di trenta giorni.
 - **Giorno di sottoscrizione straordinario:** la SGR può provvedere alla determinazione di un giorno di sottoscrizione straordinario.
1. Stante la tipologia di clientela a cui si indirizza, la società non intende avvalersi di enti collocatori per promuovere i prodotti offerti alla clientela di riferimento. L'attività di collocamento viene svolta direttamente dalla SGR.
 2. La partecipazione al Fondo si realizza mediante la sottoscrizione di quote o frazioni di quote o l'acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle stesse. La partecipazione al Fondo è in ogni caso riservata ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
 3. La sottoscrizione di quote può avvenire a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione ovvero mediante il conferimento di strumenti finanziari in cui è ammesso l'investimento del Fondo. Le Classic Shares sono riservate a clienti che investono un patrimonio superiore a 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di Euro. Le Professional Shares sono riservate a clienti che investono un patrimonio compreso tra 50.000.000 (cinquantamiloni) e 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di Euro. Le Institutional Shares sono riservate a clienti che investono un patrimonio inferiore a 50.000.000 (cinquantamiloni) con un importo minimo della prima sottoscrizione pari a 250.000 (duecentocinquantamila) Euro, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di sottoscrizione di fondi alternativi da parte di investitori non professionali (art. 5.2 del Regolamento del Fondo "gli investitori non professionali hanno l'obbligo di investire nel Fondo un importo complessivo non inferiore a 500.000 euro"). In tutti i casi per le sottoscrizioni successive l'importo minimo è pari a 50.000 (cinquantamila) Euro. La soglia prevista per le Classic Shares e per le Professional Shares potrà essere derogata a proprio insindacabile giudizio da parte della SGR. Ai dipendenti e agli amministratori della SGR e delle sue controllate è consentita la sottoscrizione delle quote Classic Shares del Fondo con importi minimi ridotti pari a 1.000 (mille) Euro sia per la prima sottoscrizione sia per le sottoscrizioni incrementali.
 4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata dal sottoscrittore tramite:
 - domanda di sottoscrizione indirizzata direttamente alla SGR in cui devono essere indicati, tra l'altro, le generalità del sottoscrittore, l'importo del versamento e del mezzo di pagamento ovvero l'indicazione del fatto che la sottoscrizione avverrà mediante il conferimento di strumenti finanziari azionari;

- versamento del corrispettivo a favore del Fondo, mediante bonifico bancario, in favore di Fondaco SGR - Fondaco Growth. Al bonifico si applica la valuta riconosciuta dalla Banca ordinante al Depositario;
 - mediante il conferimento di strumenti finanziari, anche quote di OICR, secondo quanto previsto dalla legge.
5. La SGR, secondo quanto previsto dal precedente art. 7, su base trimestrale provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni sottoscrittore, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e delle spese di cui al successivo art. 14, per il valore unitario della quota relativo al mese precedente rispetto al Giorno di sottoscrizione.
L'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri di cui al successivo art. 14, viene attribuito al Fondo dal Depositario il giorno di regolamento dei corrispettivi, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno di Borsa nazionale aperta successivo a quello di riferimento.
 6. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.
 7. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti prima della sottoscrizione.
 8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
 9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
 10. Relativamente alle operazioni impartite dai dipendenti e amministratori della SGR la gestione di potenziali conflitti di interesse è disciplinata dalla Policy di gestione dei conflitti di interesse. Essa individua misure atte a identificare e gestire le situazioni di potenziale conflitto impendendo che le operazioni impartite dai dipendenti ed amministratori determinino situazioni di potenziale contrasto rispetto agli interessi della SGR e dei restanti Sottoscrittori.

ART. 9 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. Le diverse classi di quote istituite differiscono tra loro per la possibilità di procedere o meno alla distribuzione dei ricavi, per le soglie minime di sottoscrizione e per l'ammontare delle commissioni di gestione. La SGR può procedere alla distribuzione dei ricavi delle sole Quote B mentre per le Quote A non è prevista la distribuzione ma l'accumulo di detti ricavi.
2. Le quote sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a richiesta del partecipante, salvo che le stesse non siano immesse, dal Depositario su indicazione della SGR, in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti di attuazione. I certificati possono essere convertiti da nominativi al portatore e viceversa, nonché raggruppati o frazionati, su richiesta del partecipante da inoltrare al Depositario a mezzo lettera raccomandata unitamente ai certificati, qualora non depositati presso la stessa, e previo rimborso delle spese, pari a Euro 5, per ogni nuovo certificato emesso.
3. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è avvalorato il giorno di regolamento dei corrispettivi mediante firma di un rappresentante del Depositario.
4. Il Depositario, su istruzione della SGR, avvalora i certificati nel giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione dei sottoscrittori entro il giorno lavorativo successivo.
5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprie spese e rischio all'indirizzo indicato.
6. La consegna materiale del certificato, tuttavia, può essere prorogata al fine di verificare il buon esito del mezzo di pagamento, ma comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di regolamento.
7. È facoltà del sottoscrittore chiedere, anche successivamente alla sottoscrizione, l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. La tenuta di tale conto è completamente gratuita.
8. Il certificato cumulativo viene emesso giornalmente, con contestuale annullamento di quello emesso in precedenza, tranne nei casi di chiusura delle Borse nazionali e nei giorni di festività nazionali quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte.
9. È comunque sempre fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere l'emissione di un certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua titolarità già immesse nel certificato cumulativo, corrispondendo l'importo di cui al secondo comma del presente articolo, per ciascun nuovo certificato emesso.

10. È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento, senza oneri per i partecipanti né per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

ART. 10 - LETTERA DI CONFERMA

1. A fronte di ogni versamento effettuato nel Fondo la SGR invia al sottoscrittore, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento con indicato:
- l'importo lordo versato;
 - l'importo netto investito;
 - il numero delle quote attribuite al sottoscrittore;
 - il valore unitario al quale le quote sono state sottoscritte;
 - il giorno cui tale valore si riferisce;
 - la data di ricevimento, da parte della SGR, della notizia certa della sottoscrizione e del relativo mezzo di pagamento;
 - la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

ART. 11 - MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DEFINIZIONI

Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di Rimborso, si definiscono:

- **Giorno di rimborso:** il primo giorno di borsa aperta di ciascun anno solare e successivo al decorso di almeno 180 (centottanta) giorni dalla ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione (ad esempio, una domanda ricevuta prima del 8 luglio 2015 avrà come giorno di rimborso il 4 gennaio 2016, mentre una domanda ricevuta successivamente al 8 luglio 2015 avrà come Giorno di rimborso il 2 gennaio 2017). La SGR si riserva comunque la facoltà di derogare al termine di preavviso di centottanta giorni.
- **Giorni di rimborso straordinari:** la SGR ha la facoltà di determinare in considerazione della liquidità disponibile nel Fondo ulteriori Giorni di rimborso al di fuori da quelli previsti da Regolamento.

1. I partecipanti al Fondo hanno diritto di richiedere il rimborso totale o parziale delle quote nei Giorni di rimborso e nel rispetto dei periodi di preavviso riportati nelle definizioni. Le operazioni di rimborso delle Quote vengono sospese nei casi di sospensione previsti dalla legge e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La domanda di rimborso, che può essere redatta anche in forma libera, deve contenere l'oggetto del rimborso, le generalità del richiedente, l'importo o il numero delle quote da rimborsare, l'indicazione del conto corrente cui bonificare gli importi rimborsati e, in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative ai certificati rappresentativi delle quote non oggetto di rimborso nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente; va indirizzata alla SGR direttamente e deve essere accompagnata dai certificati rappresentativi delle quote, ove gli stessi non siano già in deposito presso il Depositario.
3. La periodicità di avvaloramento delle domande di rimborso è annuale. La SGR provvede a determinare l'ammontare da rimborsare in base all'ultimo valore unitario della quota precedente il Giorno di rimborso (ad esempio una domanda con Giorno di rimborso 4 gennaio 2016 avrà come valore della quota di riferimento quello del 30 dicembre 2015).
4. La SGR dà istruzione al Depositario di procedere all'annullamento dei certificati e al contestuale rimborso del controvalore.
5. Il Depositario, annullati i certificati, riconosce ai partecipanti, a mezzo di bonifico bancario il controvalore delle quote di cui è stato chiesto il rimborso secondo le istruzioni fornite dalla SGR.
6. Sono a carico del sottoscrittore le eventuali spese bancarie e di trasmissione inerenti il trasferimento del rimborso.
7. La corresponsione del prezzo di rimborso, come sopra determinato, deve avvenire entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di calcolo del Valore unitario della Quota utilizzato per determinare l'importo da rimborsare (ad esempio una domanda che ha Giorno di rimborso 4 gennaio 2016 dovrà essere pagata entro il 5 marzo 2016), mediante bonifico a valere sugli averi del Fondo. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento del ricevimento del mezzo di pagamento all'avente diritto. Qualora i partecipanti che recedono ne facciano esplicita richiesta e questo non vada a ledere gli interessi degli altri partecipanti al Fondo, la SGR si rende disponibile alla corresponsione degli importi rimborsati mediante la distribuzione di parte degli attivi del Fondo.
8. In ogni Giorno di rimborso, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 15% del valore complessivo netto del fondo ("gate"), la Società di Gestione, al fine di evitare smobilizzi tali da pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore almeno pari all'ammontare del

gate, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. L'ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso alla quale è data esecuzione a termini di Regolamento il successivo Giorno di Rimborso o in un Giorno di rimborso straordinario, comunque entro i limiti del gate. La Società di Gestione comunica tempestivamente tale intenzione ai partecipanti.

9. Nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti e la possibilità di proseguire in modo ordinato la gestione del Fondo, la Società di Gestione può deliberare la scissione parziale del Fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso ("side pocket"), secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 6 del decreto legge n. 185/08 e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo ("side pocket") non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.

ART. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

1. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività. La SGR ha esternalizzato presso il Depositario il calcolo del Valore Complessivo Netto del Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo viene calcolato con cadenza trimestrale (ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre) entro il quarantacinquesimo giorno lavorativo dalla fine di ciascun trimestre, con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e dei giorni di festività nazionali quando anche le Borse Valori nazionali siano aperte. Il valore complessivo netto del Fondo viene anche eccezionalmente calcolato a fronte di ciascun giorno di sottoscrizione straordinario e giorno di rimborso straordinario che la SGR dovesse determinare.
2. Nel calcolare il valore complessivo netto del Fondo vengono seguiti i seguenti criteri:
 - a) per l'individuazione quantitativa delle attività del Fondo si fa riferimento alla posizione netta in strumenti finanziari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi a tale data, anche se non ancora regolati. Le variazioni apportate alle consistenze andranno a rettificare le disponibilità liquide sulle quali si rifletterà l'effetto finanziario dei contratti di acquisto e di vendita conclusi e non ancora regolati.
 - b) per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo si terrà conto, inoltre, della quota parte dei diritti e degli oneri maturati e non ancora incassati o pagati di diretta pertinenza del Fondo;
 - c) per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri individuati dall'Organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 58/98. La SGR fornirà gratuitamente copia dei criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

ART. 13 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E LORO PUBBLICAZIONE

1. Il Depositario, su mandato della SGR, provvede trimestralmente, con esclusione dei giorni di festività nazionale quando anche le Borse Valori nazionali siano aperte, a determinare il valore unitario delle quote dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione entrambi relativi al giorno di riferimento.
2. La SGR provvede a far pubblicare il valore delle quote sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
3. Il Depositario in accordo con la SGR, sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore che non consentano il regolare calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario stesso. Al cessare di tali situazioni il Depositario si fa carico, seppure a posteriori, di determinare il valore unitario delle quote e di disporre la pubblicazione sul quotidiano di cui al presente articolo.
4. Analogamente verranno pubblicati il valore delle quote di cui sia stata sospesa la sola divulgazione.
5. La SGR può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un Mercato Ristretto le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo.
6. Al verificarsi dei casi di cui ai commi precedenti la SGR informa immediatamente l'Organo di Vigilanza.
7. In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti e/o al Fondo. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro. La

misura di tale soglia è comunicata al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti.

Nel caso in cui l'errore di valorizzazione sia minore o uguale allo 0,25% del valore effettivo della quota, una volta ricalcolato il valore corretto, la SGR non ha l'obbligo di reintegrare i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo e di fornire un'ideonea informativa dell'accaduto.

ART. 14 - REGIME DELLE SPESE

DEFINIZIONI

Ai fini del calcolo delle spese, si definiscono:

- **Valore Complessivo Netto del Fondo:** totale delle attività meno totale delle passività al netto di tutte le spese a carico del Fondo;
- **Valore Lordo della Quota:** rapporto tra il Valore Complessivo Netto del Fondo al lordo delle commissioni di gestione e di incentivo (qualora sia utilizzato come base di calcolo per il calcolo delle commissioni di gestione) ovvero delle sole commissioni di incentivo (qualora sia utilizzato come base di calcolo per il calcolo delle commissioni di incentivo) e il numero di quote in circolazione a ciascuna data di riferimento;
- **Valore Netto della Quota:** rapporto tra il Valore Complessivo Netto del Fondo e il numero di quote in circolazione a ciascuna data di riferimento;
- **Valore Complessivo Lordo Medio:** media dei Valori Complessivi Lordi del Fondo rilevati nel corso del periodo di riferimento;
- **Valore Complessivo Netto Medio:** media dei Valori Complessivi Netti del Fondo rilevati nel corso del periodo di riferimento;
- **Obiettivo di rendimento del Fondo:** ai fini del calcolo della commissione di incentivo l'obiettivo di rendimento del Fondo sarà pari al 9%.

1. Spese a carico dei partecipanti

- a) Per l'accesso al Fondo non sono previste né commissioni di entrata né commissioni di uscita;
- b) La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - una commissione forfettaria pari a 5 (cinque) Euro per ogni certificato eventualmente richiesto in emissione o per la conversione da nominativo a portatore e viceversa;
 - le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

2. Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR:

- le spese per l'organizzazione e il funzionamento della SGR;
- il compenso spettante alla Società di Revisione incaricata della revisione della contabilità e del bilancio della SGR;
- ogni altro onere e spesa non espressamente indicato come a carico del Fondo o dei partecipanti.

3. Spese a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo:

- la commissione di gestione a favore della SGR. Esse sono pari allo 0,10% annuo del Valore Complessivo Lordo del Fondo per le Classic Shares con un valore massimo annuo pari a 1.300.000 euro, pari allo 0,40% annuo del Valore Complessivo Lordo del Fondo per le Professional Shares e pari allo 0,80% annuo del Valore Complessivo Lordo del Fondo per le Institutional Shares. Tali commissioni sono calcolate e accantonate trimestralmente e prelevate dalle disponibilità del Fondo entro quindici giorni lavorativi dalla data di calcolo del valore della quota. La SGR si riserva la possibilità di concedere ai sottoscrittori, sulla base di eventuali accordi con gli investitori, agevolazioni finanziarie nella forma di retrocessioni di parte delle commissioni di gestione;
- la commissione di incentivo a favore della SGR. Tale commissione viene calcolata trimestralmente mediante l'applicazione della metodologia dell'High Water Mark Relativo considerando la differenza positiva tra la variazione del Valore Lordo della Quota dal 30 giugno 2016 al giorno di riferimento e la variazione dell'Obiettivo di rendimento del Fondo nel medesimo periodo. Da tale differenza positiva viene dedotto il più alto differenziale positivo mai raggiunto tra la variazione del Valore Lordo della Quota e la variazione dell'Obiettivo di rendimento del Fondo (cd "High Water Mark"). La componente di performance riconosciuta alla SGR è pari al 5% di tale differenza per le Classic Shares e pari al 10% di tale differenza per le Professional e per le Institutional Shares. L'ammontare complessivo della commissione viene determinato moltiplicando tale ultimo valore per il minore tra il Valore Complessivo Lordo del Fondo e il Valore Complessivo Lordo Medio del Fondo nel periodo intercorrente tra le date del

precedente High Water Mark e la data di calcolo del valore della quota in cui è stata determinata la commissione di performance. La commissione maturata viene liquidata annualmente entro quindici giorni lavorativi dalla data di calcolo del valore della quota di fine anno in cui si sono determinate tali commissioni. La commissione di performance massima pagabile su base annua alla SGR ammonta a 2.000.000 (duemilioni) di Euro per le Classic Shares e allo 0,60% del Valore Complessivo Lordo Medio del Fondo nel periodo intercorrente tra le date del precedente High Water Mark e la data di calcolo del valore della quota in cui è stata determinata la commissione di performance per le restanti classi. La SGR cristallizza eventuali commissioni di performance maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, nelle dovute proporzioni, alla data di contabilizzazione del rimborso ai Partecipanti, e le preleva dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo al calcolo del NAV;

- il compenso da riconoscere al Depositario per il servizio di custodia degli strumenti finanziari del Fondo pari allo 0,003% annuo e un compenso per le altre attività di controllo pari allo 0,004% con un minimo annuo di 20.000 euro oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, calcolato trimestralmente sul Valore Complessivo Lordo del Fondo. Il relativo importo viene prelevato dal Fondo entro quindici giorni lavorativi dalla data di calcolo del valore della quota;
- il compenso da riconoscere al Depositario, per i servizi connessi al calcolo del valore della quota e per i restanti adempimenti amministrativi ad essa delegati, costituito da una componente variabile annua calcolata sul Valore Complessivo Lordo del Fondo pari allo 0,008%, con un compenso minimo annuo di 30.000 euro, a cui va aggiunto un importo annuo fisso di 2.000 Euro per ciascuna classe di quote aggiuntiva rispetto alla prima, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti. Tale importo viene prelevato dal Fondo entro quindici giorni lavorativi dalla data di calcolo del valore della quota;
- costi una tantum in occasione di operazioni straordinarie (quali ad esempio liquidazioni, fusioni, trasformazioni di classi di quote, ecc...) oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- costi relativi alle altre attività amministrative esternalizzate (quali ad esempio i costi per le segnalazioni di vigilanza e per le segnalazioni sull'operatività in strumenti finanziari derivati – EMIR, la gestione del Registro dei Partecipanti, le spese relative alla contabilità dei fondi e all'operatività in strumenti derivati) oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- i costi connessi al regolamento, alla contabilizzazione e valorizzazione delle operazioni (es: diritti di regolamento riconosciuti al Depositario; commissioni di contabilizzazione e valorizzazione dei derivati) oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- i costi connessi all'attività di middle office per la gestione e regolamento delle operazioni impartite dal Fondo, i diritti di regolamento applicati dai sistemi di scambio (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi di OMGEO e SWIFT) e i costi dei sistemi informatici utilizzati per l'attività di middle office (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi di Bloomberg AIM);
- i costi e le spese connesse all'attività di investimento e alla selezione degli investimenti, tra le quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese di viaggio e analisi, anche legale, dei prospetti e dei documenti di acquisto relativi sia agli investimenti effettuati dal Fondo sia a potenziali investimenti che non dovessero realizzarsi, con un massimo annuale pari a 300.000 euro;
- l'eventuale compenso da riconoscere a soggetti terzi per il supporto nell'attività di gestione del Fondo (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi di due diligence e i compensi ad advisor specializzati nella selezione e/o monitoraggio degli investimenti) pari ad un importo annuo massimo dello 0,30% del Valore Complessivo Lordo del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es: costi ed oneri accessori di intermediazione inerenti la compravendita di titoli e i costi relativi all'avvio dell'operatività sui singoli mercati, con le singole controparti e più genericamente sostenute nella gestione del Fondo);
- i costi connessi con la certificazione da parte di un esperto indipendente del valore degli strumenti finanziari conferiti e i costi connessi con il conferimento stesso;
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore unitario del Fondo, i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico e le comunicazioni effettuate per mezzo dei quotidiani purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità e comunque al collocamento di quote del Fondo;

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- gli onorari riconosciuti alla Società di Revisione per la revisione della Contabilità del Fondo e della relativa Relazione di Gestione annuale e di liquidazione, della Relazione di gestione di distribuzione per le sole Quote B e per ogni altra attività di consulenza prestata a favore del Fondo;
- tutte le spese relative alla liquidazione del Fondo quali a mero titolo esemplificativo le spese di calcolo della Relazione di Gestione di liquidazione, le spese di pubblicazione degli avvisi per mezzo dei quotidiani e le spese di revisione;
- oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (quali le spese di istruttoria);
- contribuzioni di vigilanza riconosciute alla CONSOB in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;
- spese legali e giudiziarie per la tutela dei diritti dei partecipanti al Fondo nell'interesse comune;
- imposte e oneri fiscali di legge.

ART. 15 - SCRITTURE CONTABILI

1. La SGR, oltre alle scritture contabili previste per le imprese dal Codice Civile, con le stesse modalità deve redigere:
 - il libro giornale del Fondo nel quale deve annotare le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote;
 - la Relazione di Gestione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
 - la Relazione Semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
 - un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.
2. La Relazione di Gestione del Fondo, la Relazione Semestrale ed il prospetto di calcolo recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del Fondo, sono tenuti a disposizione dei partecipanti nella sede della SGR. La Relazione di Gestione annuale e la Relazione Semestrale sono messi a disposizione dei partecipanti entro 10 (dieci) giorni dalla redazione; il prospetto con il valore unitario e complessivo netto del Fondo è messo a disposizione entro tre giorni. L'ultima Relazione di Gestione del Fondo e l'ultima Relazione Semestrale sono inoltre tenuti a disposizione dei partecipanti nella sede del Depositario. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche al loro domicilio copia della Relazione di Gestione e della Relazione Semestrale.

ART. 16 - REVISIONE CONTABILE

1. La contabilità della SGR e quella del Fondo sono soggette a revisione ai sensi degli articoli 9, comma 2 e 155 del TUF.
2. La Società incaricata della revisione contabile provvede altresì alla certificazione del Bilancio della SGR e della Relazione di Gestione del Fondo nonché di quella eventuale di liquidazione e della Relazione di Gestione di distribuzione dei proventi per le Quote B.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo allo scadere del termine di cui all'art. 2, ove lo stesso non venga prorogato una o più volte con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.
2. Il Fondo può essere liquidato anche prima di tale data:
 - nel caso di scioglimento della SGR;
 - per delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR che decide, motivatamente, la rinuncia all'attività di Gestione del Fondo. Questa non può essere rinziata se non per giusta causa quando si manifestino circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo, con rilevante pregiudizio dei portatori delle quote. In tal caso la SGR informa l'Organo di Vigilanza almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La liquidazione del Fondo, sia per scadenza del suo termine di durata, che anticipata, si deve compiere nel rispetto delle norme di legge, delle eventuali prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e delle seguenti modalità:
 - la SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia la decisione di procedere alla liquidazione;
 - il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera la liquidazione;
 - la SGR pubblica, sui medesimi quotidiani mediante i quali viene diffuso il valore delle quote, la comunicazione dell'avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data di delibera di liquidazione, l'attività di emissione e rimborso delle quote è sospeso;
 - le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
 - la SGR redige una Relazione di Gestione finale di liquidazione, accompagnata da una Relazione degli Amministratori;
 - la SGR redige un piano di riparto, recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
 - la società incaricata della revisione del Fondo certifica la Relazione di Gestione di liquidazione;
 - la Relazione di Gestione di liquidazione e la relativa Relazione degli Amministratori vengono depositati nella sede della SGR e del Depositario con l'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell'avvenuta redazione della Relazione di Gestione e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sui medesimi quotidiani mediante i quali viene diffuso il valore delle quote;
 - il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dalla Relazione di Gestione finale di liquidazione, con le modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - le somme spettanti ai partecipanti, non riscosse entro 90 (novanta) giorni dall'inizio delle operazioni di rimborso, rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il cognome e nome di ciascun avente diritto, per i certificati nominativi, ovvero l'elenco dei numeri di serie dei certificati, se questi sono al portatore;
 - la procedura di liquidazione del Fondo termina con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

ART. 18 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche del Regolamento sono ammissibili esclusivamente se deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Copia del Regolamento modificato sarà inoltrata gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Nel caso di deliberazioni di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR o del Depositario, ovvero che incidano sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo e sui diritti patrimoniali dei partecipanti, la SGR provvederà ad informare singolarmente, mediante comunicazione diretta, i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l'eventuale reinvestimento in altri Fondi comuni. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse. Le modifiche suddette avranno efficacia a partire dalla data indicata nella comunicazione che la SGR invierà a ciascun sottoscrittore.
3. Negli altri casi il termine, che decorrerà sempre dalla data di invio della comunicazione al singolo sottoscrittore, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
4. Al Consiglio di Amministrazione della SGR sono altresì sottoposte, per le delibere di competenza, le modifiche che si rendessero necessarie per adeguare il presente Regolamento ad eventuali innovazioni apportate ai criteri generali adottati dall'Organo di vigilanza o richieste da mutamenti della Legge. Ogni modificazione del Regolamento sarà divulgata mediante comunicazione scritta al singolo sottoscrittore.
5. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR o del Depositario, ovvero che incidano sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo, la SGR provvederà ad informare singolarmente, mediante comunicazione diretta, i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l'eventuale reinvestimento in altri Fondi comuni.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

1. Per le controversie tra i partecipanti e la SGR e/o il Depositario si applicano le vigenti disposizioni in materia di foro competente.

